



**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008

E-mail: [municipio@comune.cazzago.bs.it](mailto:municipio@comune.cazzago.bs.it) sito comune: [www.comune.cazzago.bs.it](http://www.comune.cazzago.bs.it)

Area Tecnica

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

(ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

e del Decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione

del nuovo codice della strada)



Approvato con deliberazione del C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

---

### INDICE:

ART.	1	Contenuto del regolamento.....	PAG.	3
ART.	2	Definizione di passo e accesso carrabile.....	PAG.	3
ART.	3	Autorizzazione alla realizzazione di nuovi passi carrabili e indicazione dei passi carrabili.....	PAG.	4
ART.	4	Regolarizzazione di passi già esistenti.....	PAG.	5
ART.	5	Manutenzione del passo carrabile.....	PAG.	5
ART.	6	Determinazione della tassa.....	PAG.	5
ART.	7	Spese di sopralluogo e di istruttoria.....	PAG.	5
ART.	8	Passo carrabile di accesso a proprietà immobiliare multipla.....	PAG.	6
ART.	9	Procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile.....	PAG.	6
ART.	10	Durata della concessione di passo carrabile.....	PAG.	7
ART.	11	Responsabilità del richiedente il passo carrabile.....	PAG.	7
ART.	12	Limiti alle concessioni.....	PAG.	7
ART.	13	Passo carrabile con installazione di cancello: arretramento.....	PAG.	7
ART.	14	Cauzione (per accessi nuovi e/o con prescrizioni).....	PAG.	8
ART.	15	Sanzioni.....	PAG.	8
ART.	16	Entrata in vigore.....	PAG.	8
Allegato A		Specifiche tecniche dei passi carrabili.....	PAG.	9
Allegato B		Domanda di autorizzazione di passo carrabile.....	PAG.	21
Allegato C		Avviso.....	PAG.	22

### ART.1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente Regolamento disciplina la concessione/autorizzazione comunale di "Passo Carrabile" ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni.
- 2- In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi e/o dei lavori occorrenti esclusivamente a facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve eseguire.
- 3- Le opere edilizie connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio demolizioni; scavi; posa di colonnine di recinzione, di impianti e di cancelli; realizzazione e/o modifica di barriere, muretti di recinzione...) dovranno seguire gli iter amministrativi previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica.

### ART.2 - DEFINIZIONE DI PASSO E DI ACCESSO CARRABILE

1- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera 37 del nuovo codice della strada (C.d.S.), il passo carrabile è definito come "accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli". Ai sensi dell'art. 44 del regolamento di attuazione del codice della strada (R.C.d.S.), si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Ai fini del presente Regolamento, si intende altresì per "Passo Carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.

Nella categoria dei Passi Carrabili sono da comprendere, oltre a quanto previsto dal R.C.d.S. a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli costituiti:

- a) dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- b) dal semplice smusso del marciapiede;
- c) dalla copertura di un fosso con ponticello;
- d) da una modifica ben visibile del piano stradale;
- e) da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- f) dall'interruzione del marciapiede;
- g) dall'interruzione di un'aiuola;
- h) dall'interruzione del muro di recinzione - sostegno della sede stradale.

2- Quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente, l'apertura di una proprietà privata che immette direttamente sulla pubblica proprietà è definita "Accesso Carrabile" o "Passo carrabile a raso" ed il divieto di sosta nella zona antistante con

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

posizionamento del relativo segnale è subordinato ad espressa richiesta del proprietario (secondo l'art. 46, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Sono da considerarsi Accesso Carrabile quei varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso carenti di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

### **ART.3 – AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PASSI CARRABILI E INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade provinciali, correnti nell'interno del centro abitato senza preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento può in ogni caso indicare eventuali condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo.
3. La costruzione di un nuovo passo carrabile potrà essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada soltanto qualora questo risulti conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i..
4. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
5. Ogni passo carraio deve essere autorizzato e deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
6. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale di Polizia Locale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese (diritti di segreteria, sopralluogo, costo del cartello) determinato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, fatti salvi successivi aggiornamenti da parte della Giunta Comunale.
7. Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.
8. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
9. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Cazzago San Martino", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
10. Il Comune fornirà, previo pagamento delle relative spese, il segnale, mentre l'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

### **ART.4 – REGOLARIZZAZIONE DI PASSI GIA' ESISTENTI**

- 1- Chiunque mantenga in esercizio un passo o accesso carrabile privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del vigente Codice, del relativo Regolamento di attuazione e delle restanti leggi in materia aventi specifica attinenza.
- 2- In fase di prima applicazione del Regolamento è consentita la regolarizzazione di Passi/Accessi carrabili già esistenti, secondo le modalità di cui al presente articolo e secondo le tariffe di cui all'art. 7 del presente regolamento.
- 3- I soggetti titolari di passi o accessi carrabili già esistenti e praticati, purché regolarmente autorizzati ai sensi della normativa urbanistica, devono presentare domanda al comando di Polizia Locale per ottenerne l'autorizzazione di regolarizzazione ai sensi del presente regolamento.
- 4- Nella regolarizzazione, il concessionario beneficerà della inapplicazione di qualsivoglia sanzione, sempre che la regolarizzazione medesima avvenga entro il termine indicato nell'avviso pubblico (allegato C al presente regolamento).
- 5- In presenza di un passo o accesso carrabile, la mancata richiesta di concessione dell'autorizzazione è ininfluenza ed il passo o accesso è rilevato d'ufficio. In tali circostanze, dopo la scadenza di cui al punto precedente, è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge. Successivamente il passo o accesso carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese del soggetto passivo.

### **ART.5 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE**

- 1- Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del R.C.d.S. la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione/autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

### **ART.6 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

- 1- Ai sensi dell'art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/1995 il comune di Cazzago San Martino, anche in deroga agli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 507/93, stabilisce la non applicazione della tassa sui passi carrabili.
- 2- Ai sensi dell'art. 6-quater, comma, 3 della l. 410/97 (di conversione del d.l. 29/9/1997 n. 328) il comune di Cazzago San Martino attribuisce al punto precedente effetto retroattivo, per gli anni nei quali non sia stata applicata la tassa (art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/95; art. 6-quater ,comma 3, della l. 410/97; Ministero Finanze risoluzione 10/2/99 n. 19/E).

### **ART.7- SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA**

- 1- Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere al comune di Cazzago San Martino una somma una - tantum per gli oneri sostenuti per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione e/o per ogni passo carrabile al servizio dell'immobile.

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

- 2- Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con Deliberazione di Giunta Comunale e confermabili tacitamente. A queste somme vanno aggiunte le spese per il rilascio del segnale/cartello di cui all'art.3.
- 3- la somma complessiva da corrispondere una – tantum ai sensi dei punti 1 e 2 è stabilita in € **40,00** per ciascun passo carrabile, ferma restando la possibilità per la giunta comunale di aggiornare tale importo annualmente.

### **ART.8 – PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA**

- 1- Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo Condomino o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.
- 2- In questo ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote degli altri componenti il condominio

### **ART.9 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE**

- 1- Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dal Comune, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l'autorizzazione edilizia da cui si possa verificare la regolarità del passo.
- 2- Per l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è influente ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio. In tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Successivamente il passo verrà regolarizzato con l'addebito delle spese previste.
- 3- Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente al titolo edilizio (CILA, SCIA, DIA o permesso di costruire), l'istanza relativa al passo carrabile, in tal caso dovrà essere prodotta oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia – la documentazione di cui al punto precedente.
- 4- Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di CILA, SCIA o DIA, l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile così come previsto al punto 2 del presente articolo. Fino all'ottenimento della concessione il titolo edilizio presentato rimarrà sospeso e senza efficacia, anche senza comunicazione da parte del Comune.
- 5- In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è influente ed il passo carrabile è rilevato d'Ufficio, in tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 15 del presente regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'Utente se da Lui abusivamente realizzato).

### **ART.10 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE**

- 1- La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dal concessionario mediante presentazione di idonea istanza entro e non oltre la data di scadenza.
- 2- In caso di rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile, dovrà essere presentato all'ufficio tecnico comunale un progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale; i lavori dovranno essere svolti a cura e spese del concessionario previa autorizzazione comunale.

### **ART.11 – RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE**

- 1- Il richiedente la concessione di passo carrabile/accesso carraio si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile/accesso carraio. Le caratteristiche del manufatto e le modalità di realizzazione delle opere sono quelle riportate nell'allegato al presente regolamento, nei regolamenti comunali e nel Piano di Governo del Territorio P.G.T..

### **ART.12 – LIMITI ALLE CONCESSIONI**

- 1- La concessione del passo carrabile può essere rilasciato con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli art. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.
- 2- E' consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.
- 3- Nel caso si determinino condizione oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
- 4- Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

### **ART.13 – PASSO CARRABILE CON INSTALLAZIONE DI CANCELLO: ARRETRAMENTO**

1. Nel caso in cui oltre al varco di accesso, venga richiesta anche l'installazione di cancello e/o barriera a protezione della proprietà laterale, è imposto l'arretramento del cancello/barriera stesso allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, senza così arrecare disturbo o intralcio alla circolazione sulla strada principale.
2. L'arretramento può essere perpendicolare, trasversale o parallelo all'asse stradale; ciò che importa è che il veicolo sia messo in condizione di poter sostare fuori dalla carreggiata.
3. Le misure dell'arretramento saranno prescritte in fase di rilascio dell'assenso edilizio.
4. In ogni caso l'apertura del cancello dovrà avvenire verso la proprietà privata e non dovrà in alcun modo interessare la proprietà pubblica.
5. Nel caso in cui l'arretramento del carraio sia impossibile per esigenze costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata (es.: mancanza di spazi sufficienti; notevole

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

differenza di quote tra la proprietà laterale ed il piano stradale, ecc.) il cancello, o la serranda che delimita l'accesso, potrà anche essere installato a filo strada, purché venga prescritto l'impiego di sistemi di apertura automatica, fatto salvo a quanto prescritto dal Piano di Governo del Territorio e dal Regolamento edilizio Comunale.

6. La fattispecie di cui al precedente punto 5 dovrà essere attestata dal richiedente con dichiarazione asseverata e sarà valutata congiuntamente dalla polizia locale e dall'ufficio tecnico comunale.

### **ART.14 – CAUZIONE (PER ACCESSI NUOVI E/O CON PRESCRIZIONI)**

1. Il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione di euro cinquecento (€ 500,00), restituibile alla fine dei lavori, in caso siano previste opere di manomissione del suolo pubblico e/o se la concessione è rilasciata per passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica.
2. In alternativa può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra.
3. Gli estremi del pagamento della cauzione (o della fideiussione) saranno riportati nell'autorizzazione, nel disciplinare di concessione (dove previsto), o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

### **ART.15 – SANZIONI**

1. Chiunque mantenga in esercizio un passo carrabile/accesso carraio privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale e ha l'obbligo della regolamentazione con tutte le spese ad essa collegate.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale.
3. L'art. 22, commi 11 e 12 del codice della Strada prevede quanto sotto riportato: « 11. *Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila (pari a € 111,55) a lire ottocentosessantaquattromila (pari a € 446,22). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.*  
12. *Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila (pari a € 27,89) a lire duecentosedicimila (pari a € 111,55). »*

### **ART.16 – ENTRATA IN VIGORE**

- 1- Il Presente regolamento entra in vigore a partire dal 15 gennaio 2020.




### ALLEGATO A

#### DISEGNI TIPOLOGIA


Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Si deve considerare come veicolo qualsiasi macchina che circola sulle strade guidata dall'uomo (non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa o quelli per uso di bambini o di invalidi, anche se asserviti da motore).

I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:

**A) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale** costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.



**B) Passi carrabili privi di manufatto**, a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).





### Realizzare correttamente un nuovo accesso carrabile



Il nuovo passo carrabile deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Nei centri abitati l'accesso deve essere distante almeno 12 metri, salvo deroghe, dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotonde e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione. Per la determinazione delle aree di intersezione occorre individuare le bisettrici delle curve comuni a più strade come da disegni sotto riportati. La distanza dall'intersezione deve essere invece considerata lungo l'asse stradale.

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili




## Regolamento per la concessione dei passi carrabili



## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

---


L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada ad uso pubblico dove si apre l'accesso stesso (considerare sempre uno spazio minimo di arresto di: ml. 13,50 a 30 Km/h; ml. 20,00 a 40 Km/h; ml. 27,50 a 50 Km/h; ml. 45,50 a 70 Km/h; ml. 67,50 a 90 Km/h). La velocità da considerare deve essere quella massima consentita nell'area stradale antistante l'accesso carrabile. Il limite di visuale non deve comunque superare il confine della sede stradale esistente, escludendo in ogni caso ostacoli fissi in essa presenti (ad esempio alberature);



### Distanza di visibilità del passo carrabile

Qualora l'accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata (ml. 4,50 per le autovetture). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata. All'arretramento si può derogare utilizzando un sistema di apertura automatico con comando a distanza nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza sfondo o comunque con traffico estremamente limitato;



### Arretramento dell'elemento di chiusura del passo carrabile

L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (sono quindi escluse le vetrine e gli sporti dei negozi od i vani scale);

La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile.

L'accesso carrabile non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili.

La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

---

Nelle strade extraurbane gli accessi devono essere realizzati a distanza non inferiore a 100 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.


Nelle strade extraurbane l'accesso deve essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono essere pertanto pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a metri 50 a partire dal margine della carreggiata stradale da cui si diramano;

Gli elementi di chiusura dell'accesso carrabile non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.

### Stabilire la larghezza dell'accesso per l'ottenimento della Concessione di passo carrabile

Per larghezza dell'accesso carrabile si intende l'ampiezza del tratto soggetto al transito dei veicoli, dalla strada pubblica all'area privata, misurata in corrispondenza del confine tra area ad uso pubblico ed area ad uso privato, indipendentemente dalla tipologia della recinzione, del cancello o di altre delimitazioni fisiche. Si considerano ad uso pubblico anche le piste ciclabili, i marciapiedi o comunque i percorsi pedonali aperti al pubblico transito indipendentemente dal titolo di proprietà.

Nel caso in cui tra area ad uso pubblico ed area ad uso privato non sia presente una delimitazione fisica dell'accesso, dovranno essere installati, a cura del soggetto richiedente la Concessione di passo carrabile, i delineatori di accesso previsti dall'art. 174, comma 3°, lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, così come da figura Il 469 di tale Decreto.



Esempi di misurazione della larghezza dell'accesso carrabile

### **Ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile**

Per ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale al **Protocollo Generale del Comune**.

La Concessione di passo carrabile può essere richiesta dal proprietario, locatario, legale rappresentante o titolare della società/ditta di cui al fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini la Concessione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.

Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

- Le generalità complete del richiedente;
- Il numero di codice fiscale del richiedente;
- La partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta;
- L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso;
- La larghezza esatta in metri lineari dell'accesso;
- Gli estremi dell'eventuale titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione dell'accesso.

Alla richiesta devono essere allegati:

- La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- La copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;
- Una planimetria da fotoaereogrammetrico in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
- Planimetria e sezione di dettaglio degli interventi da eseguire per le modifiche da apportare al suolo pubblico;
- Una o più fotografie panoramiche dell'accesso scattata dalla strada;

Il richiedente deve essere sempre persona fisica avente titolo reale. Nel caso di richiesta di Concessione per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello ed una sola ricevuta di versamento per i diritti di sopralluogo.


Il rilascio della Concessione avviene entro 30 giorni dalla richiesta. Dopo il ricevimento di apposita comunicazione l'interessato dovrà presentarsi per il ritiro della Concessione, consegnando per ogni accesso la ricevuta di versamento effettuato per il rimborso del costo cartello passo carrabile ed una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.



### Modificare un marciapiede per realizzare un nuovo passo carrabile

La modifica del marciapiede deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Non devono essere utilizzati materiali diversi da quelli esistenti;
- Il dislivello tra la carreggiata stradale ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare i cm. 2,5;
- I raccordi pedonali laterali tra la parte abbassata ed il marciapiede non modificato non devono superare la pendenza del 15% (D.M. 236/89);
- L'eventuale scivolo di salita sul marciapiede non deve essere realizzato oltre il limite del marciapiede stesso interessando la zanella stradale.



Corretto abbassamento del marciapiede per nuovo passo carrabile

### Cartello di passo carrabile



### Il cartello di passo carrabile

Al momento del ritiro della Concessione di passo carrabile viene consegnato dal Comune anche un apposito cartello che deve essere collocato all'accesso indicato nell'atto. Ogni cartello si riferisce ad un solo accesso.

Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare ed è coperto da una apposita pellicola rifrangente.

Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero e l'anno di rilascio della Concessione di passo carrabile.

Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell'accesso oggetto della Concessione e per la sola larghezza del passo carrabile. Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non forniti dal Comune.

In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. Non è consentito anche al titolare della Concessione di sostare od occupare l'area con qualsiasi elemento.

L'installazione del cartello deve rispondere ai seguenti requisiti:

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

---


- Deve essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile dalla carreggiata stradale;
- Deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a ml. 0,60 e non superiore a ml. 2,20;
- Non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli, porte o catene, che se aperti non consentono di osservare il segnale;
- Non deve essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne od altri elementi;

Il cartello deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare la Concessione, rimuovendo eventuali adesivi od imbrattamenti. In caso di deterioramento, smarrimento o furto del cartello il titolare della Concessione può richiedere il duplicato.

### Delimitare con segnaletica orizzontale un passo carrabile

Quando un passo carrabile ricade su una strada dove la sosta è consentita ma non risulta tracciata la relativa segnaletica orizzontale, può essere evidenziato l'accesso sulla carreggiata con apposite strisce che delimitano il tratto soggetto a divieto di sosta. Ciò in considerazione del disposto dell'art. 149, comma 1°, del D.P.R. 495/92, che prevede l'evidenziazione con apposite strisce delle delimitazioni entro le quali possono essere parcheggiati i veicoli. Dato quindi che in corrispondenza dei passi carrabili regolarmente segnalati è vigente il divieto di sosta, così come prescritto dall'art. 158, comma 2°, lettera a) del Codice della Strada, ne consegue che gli stalli di sosta prima e dopo tali accessi possono essere evidenziati con apposita segnaletica orizzontale.


La segnaletica di delimitazione del passo carrabile consiste in due strisce in vernice del colore corrispondente alla categoria dello stalli di sosta, del tipo "spartitraffico", dello spessore di cm. 12,00, con forma ad "L", tracciate lateralmente all'accesso ed aventi i bracci di lunghezza equivalente alla profondità dell'area di sosta.



### Contrassegnare i limiti del passo carrabile

Per evidenziare un accesso carrabile che non risulti ben individuabile a causa dell'assenza di elementi di chiusura, di colonne, pilastri o stipiti, oppure per separare più passi carrabili aventi un unico accesso od abbassamento del marciapiede, possono essere utilizzati i delineatori previsti dall'art. 174 comma 3 lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n 495. I delineatori di accesso sono costituiti da paletti a sezione circolare in ferro, di diametro esterno mm. 60, trattati contro la corrosione, con tappo superiore ed aventi superficie a strisce alterne bianche e rosse rifrangenti ognuna di altezza di cm. 20. I paletti devono avere altezza minima da terra di metri 1 ed essere collocati ai lati dell'accesso sulla proprietà privata al limite dell'area ad uso pubblico. Tra i delineatori non deve intercorrere una distanza diversa da quella indicata sulla Concessione come larghezza del passo carrabile.

**L'installazione dei delineatori su area privata non necessita di autorizzazione da parte del Comune.**



### Normative

- Articoli 3 comma 1 punto "37", 22, 26, 27, 38 comma 7, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
- Articoli 44, 45, 46, 120 comma 2° lettera "e", 174 comma 3° lettera "f", Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
- Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;

### Altre informazioni:

Quanto sopra riguardano le indicazioni generali per l'applicazione del regolamento, per ulteriori casi al fine delle relative istruzioni per la presentazione delle richieste dovrà essere contatto l'ufficio di Polizia Locale del Comune.

## Regolamento per la concessione dei passi carrabili

### ALLEGATO B

All'III.mo Sig. Sindaco *Pro Tempore*  
del Comune di Cazzago San Martino (BS)

**OGGETTO: Domanda di autorizzazione di passo carrabile;**

in Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

in data \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_, proprietario/a dell'immobile sito in Cazzago

S. Martino (BS), Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ a norma delle vigenti

disposizioni e regolamenti comunali, con la presente,

### **CHIEDE**

a codesto spettabile Comune, la regolarizzazione di un passo carrabile per l'accesso al proprio immobile sito in Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, previa apposizione ai sensi del 3° comma dell'Art. 22 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 nr. 285, dell'apposito previsto alla lettera "e" del comma 1° dell'Art. 120 del Regolamento approvato con DPR 16/12/1992 nr. 495, secondo l'allegata planimetria

verrà eseguito \_\_\_\_\_

già esistente \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'Art. 27, comma 3° del Nuovo Codice della Strada,

### **SI IMPEGNA**

a sostenere tutte le spese di istruttoria e di apposizione della prescritta segnaletica, inoltre a realizzare il passo carrabile secondo le prescrizioni imposte dall'Autorizzazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 46 del Regolamento del Codice della Strada.

Cazzago S. Martino, \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

Si allegano:

- La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- La copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;
- Una planimetria con indicazione in rosso dell'accesso;
- Planimetria e sezione di dettaglio degli interventi da eseguire per le modifiche da apportare al suolo pubblico;
- Una o più fotografie panoramiche dell'accesso scattata dalla strada;

ALLEGATO C



**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008

E-mail: [municipio@comune.cazzago.bs.it](mailto:municipio@comune.cazzago.bs.it) sito comune: [www.comune.cazzago.bs.it](http://www.comune.cazzago.bs.it)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

(ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada)

Ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_

**SI RENDE NOTO**

che a partire dal 15 gennaio 2020 entrerà in vigore il **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI** ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

**Il regolamento si rivolge a tutti coloro che possiedono o devono realizzare un accesso per autoveicoli alla propria abitazione e/o proprietà dalla strada pubblica.**

Il regolamento prevede in sintesi:

- l'obbligo di richiedere all'ufficio di Polizia Locale l'autorizzazione comunale per la concessione dei passi carrabili di nuova realizzazione;
- l'obbligo di richiedere all'ufficio di Polizia Locale l'autorizzazione comunale per la concessione dei passi carrabili esistenti e non autorizzati entro il 31 marzo 2020.

In entrambi i casi suddetti, è previsto il **pagamento una tantum dell'importo complessivo di € 40,00** e il rilascio al richiedente del cartello di divieto di sosta da apporre sul carraio.

Ogni cartello sarà numerato e registrato a cura del comune.

E' possibile presentare fin da subito istanza sia per i nuovi carrai che per i carrai esistenti al fine di prenotare i cartelli di divieto di sosta, disponibili a partire da gennaio 2020.

Si rammenta che il codice della strada (D.lgs n. 285/92) art. 22, fin dal 1992, prevede sanzioni per la mancata autorizzazione dei passi carrai.

E' possibile ritirare copia del modulo e del regolamento comunale presso l'Ufficio Polizia Locale dell'Ente e/o presso l'Ufficio Tecnico ovvero scaricare tutta la suddetta documentazione dal portale istituzionale del comune al seguente indirizzo: [www.comune.cazzago.bs.it](http://www.comune.cazzago.bs.it)

Si precisa che il cartello di divieto di sosta non dà diritto - neppure al proprietario - di parcheggiare il proprio autoveicolo davanti al carraio.